

# comune di gubbio

ufficio urbanistica

**PIANO PARTICOLAREGGIATO**

**ESECUTIVO**      **loc. zappacenero**

**GUBBIO**

STRALCIO. DALLE N.T.A. DEL P.R.G.

**gubbio li - 3 GIU. 1985**

COMUNE DI GUBBIO



VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI GUBBIO

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 6 - Zone residenziali di espansione.

1° - Sono le zone indicate in cartografia con i simboli C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 destinate all'espansione residenziale degli abitati.

2° - In esse ogni intervento urbanistico ed edilizio potrà avvenire solo con gli strumenti attuativi di cui all'art. 7 della Legge Regionale 2.9.1974 n. 53 e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al precedente art. 4.

3° - La densità territoriale massima e l'altezza massima consentita sono rispettivamente:

CI	mc/ha.	7.500	h. = m.	6,50
C2	"	10.000	h. = m.	8,70
C3	"	15.000	h. = m.	8,70
C4	"	20.000	h. = m.	8,70
C5	"	20.000	h. = m.	10,50
C6	"	15.000	h. = m.	7,90



4° - La tipologia degli edifici e le densità fondiari saranno definite dagli strumenti attuativi di cui all'art. 7 della Legge Regionale 2.9.1974 n. 53 nel rispetto delle sopraelencate densità territoriali ed altezze massime. In ogni caso gli edifici previsti dovranno avere un numero massimo di due piani nelle zone C1, di due piani abitabili nelle zone C2, C3, C4, C6 e di tre piani abitabili nelle zone C5. In particolare, negli edifici ricadenti nelle zone C2, C3, C4 l'intradosso del solaio relativo al calpestio del piano abitabile inferiore dovrà essere disposto ad una quota variabile tra un minimo di mt. 2,20 ed un massimo di mt. 2,40, rispetto a quella di spiccato degli edifici stessi. Negli edifici ricadenti nelle zone C6 l'intradosso predetto dovrà essere disposto ad una quota variabile tra un minimo di mt. 1,40 ed un massimo di mt. 1,60. Negli edifici ricadenti nelle zone C5 vengono realizzati negozi a piano terra,

l'intradosso predetto dovrà essere posto ad una quota va  
riabile tra un minimo di mt. 4,00 ed un massimo di mt. 4,20  
ed i piani abitabili saranno in numero di due anziché tre.

- 5° - Gli strumenti attuativi di cui al comma preceden  
te dovranno prevedere per ciascuna zona idonee aree per  
parcheggi oltre a quelle previste dall'art. 18 della Legge  
765/1967, nonché aree pubbliche, o private di uso pubblico,  
per verde al servizio delle abitazioni e per gioco bambini  
nella misura minima di mq. 4,00 per ogni 100 mc. di edifica  
bilità e comunque di estensione non inferiore a mq. 200, ac  
corpati. La quantità minima di aree per parcheggio non do  
vrà essere inferiore a 3 mq. per ogni 100 mc. di edificabi  
lità.

- o m i s s i s -

Per copia conforme all'originale

Gubbio, li. - 3 GIU. 1985

IL SEGRETARIO GENERALE







# COMUNE DI GUBBIO

Tip. Bagnoli - Gubbio - c. 5000 - 2-1-'82

REGIONE DELL'UMBRIA  
Commissione Tecnica Amministrativa  
con sede in PERUGIA

VISTO in relazione al parere n. 30  
emesso dalla Commissione nella  
seduta del 13 MAR 1985

IL SEGRETARIO

VARIANTS N° 1

AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

(APPROVATO CON D.P.G.R. N° 543/13.6.80)



REGIONE DELL'UMBRIA  
Giunta Regionale  
II° DIPARTIMENTO  
PERUGIA

VISTO: come da proprio decreto  
n. 320 in data 27.5.85  
IL PRESIDENTE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI

Per copia conforme all'originale

Gubbio, li 18 MAG 1984

IL SEGRETARIO GENERALE



Gubbio, 1 Giugno 1982



Il Progettista della Variante N. 1

dott.arch. Zoe Mario Rossi



# COMUNE DI GUBBIO

Tip. S. Girolamo Gubbio 17 - 2 - '82 (c. 5000)

## VARIANTE N. 1 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

(Approvato con D.P.G.R. N° 543/13.6.80)

\*\*\*\*\*

### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI

Art. 2, punto 3°: dopo la parola "C6" va aggiunta la parola "C7".

Art. 6, comma 1°: dopo la parola "C6" va aggiunta la parola "C7".

comma 3°: alla tabella delle densità territoriali ed altezze, dopo:

"C6 mc./ha. 15.000 h = m.7,90", va aggiunto:

"C7 mc./ha. 20.000 h = m.7,90".

comma 4°: alle righe 7 e 13 dopo la parola "C6" va aggiunta la parola "C7".

Art. 10, comma 1°: dopo le lettere "ED" vanno aggiunte le lettere "EE".

Dopo il comma 14°, va aggiunto il seguente comma 15°:

"Le zone EE sono quelle all'interno della circonvallazione, ad immediato contatto con l'espansione urbana, parzialmente edificate e pertanto destinate all'attività agricola con esclusione di attività estrattive e di allevamento tipo industriale. In esse è consentito realizzare attrezzature ed edifici produttivi nei limiti di copertura dello 0,1%; qualora l'area a disposizione sia superiore ad ettari 3 il rapporto di copertura massimo potrà essere dello 0,2%. La realizzazione di annessi con superficie che superi i mq. 300 è consentita a condizione che sia presentato il piano produttivo dell'azienda, tale da giustificare la superficie copribile richiesta.

Nelle zone EE, per le nuove residenze e l'ampliamento di quelle esistenti alla data del 2.9.1974, la densità fon-





# COMUNE DI GUBBIO

Tip. S. Girolamo Gubbio 17 - 2 - '82 (c. 5000)

2.-

diaria è di mc. 10/ha., salvo quanto previsto dal precedente comma 14°. Per volume destinato alla residenza si intende quello costituito dai vani di alloggio e dai vani connessi all'alloggio stesso (compresi autorimesse e magazzini). Non è consentito addossare ad esso o costruire in qualunque modo in contiguità stalle, depositi e simili, che dovranno invece sorgere isolati e alle distanze prescritte dalle leggi sanitarie e dai regolamenti comunali. Ai fini del computo del calcolo del rapporto di copertura e della densità fondiaria, si applica quanto disposto dal precedente comma 6°, così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 248 del 30.7.1980.

Nelle zone EE le altezze massime degli edifici non dovranno essere superiori ai seguenti limiti:

- a) annessi ed attrezzature per attività agricole, m. 4,50;
- b) edifici residenziali connessi all'attività agricola, m. 6,50.

Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, può autorizzare la costruzione di annessi o attrezzature per attività agricole di altezze superiori a quelle sopraindicate per comprovate esigenze di carattere tecnico-funzionale.

Si applica quanto disposto dal comma 11°."

Per copia conforme all'originale

Gubbio, li -3 GIU. 1985

Il Progettista della Variante n.1

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. arch. Zoe Mario Rossi



*Zoe Mario Rossi*



# COMUNE DI GUBBIO

Tip. BAGNOLI - 10 - 83 - c. 5.000



Adozione Delibere Consiglio  
Comunale n. 316 del 12.9. '84

REGIONE DELL'UMBRIA  
Giunta Regionale  
II° DIPARTIMENTO  
PERUGIA

VISTO: come da proprio decreto  
n. 320 in data 27.5.85  
IL PRESIDENTE

Modifiche alla

VARIANTE N. 1 AL PIANO REGOLATORE GENERALE

(Adottata con delib; cons./ n.173/2.6. '82)

*[Handwritten signature]*

REGIONE DELL'UMBRIA  
Commissione Tecnico Amministrativa  
con Sede in PERUGIA

VISTO in relazione al parere n. 30  
emesso dalla Commissione nella  
seduta del 13 MAR. 1985

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Gubbio, \_\_\_\_\_

IL CAPO SEGRETERIA  
Arch. 2/1 M. Marchi

*[Handwritten signature]*







# COMUNE DI GUBBIO

Tip. BAGNOLI - 10 - 83 - c. 5.000

## MODIFICHE ALLA VARIANTE N. 1 AL PIANO REGOLATORE GENERALE

(Adottata con delib.cons.n.173/2.6.'82)

\*\*\*\*\*



## MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 12-comma 1° :

al rigo primo e secondo le parole "il simbolo Ppu" vanno soppresse e sostituite con le parole: "con i simboli Ppu e Ppu'".

- comma 2° : al rigo primo e secondo le parole: "nelle presenti zone" vanno soppresse e sostituite dalle parole: "nelle zone Ppu".

dopo il 2° comma vanno aggiunti i seguenti commi:

3° - Nelle zone Ppu' le attrezzature consentite dovranno essere contenute nei limiti di copertura del 10% e la loro altezza fuori terra non dovrà superare i mt. 4,00 in gronda.

4° - Gli edifici ed attrezzature esistenti, connessi con gli impianti ricadenti nelle zone Ppu' mantengono i loro valori dimensionali; potranno tuttavia essere ampliati e/o so praelevati solo nel rispetto dei sopraindicati rapporti di copertura ed altezze.

Art. 14 - comma 1° :

al rigo primo e secondo le parole "con il simbolo Pt" vanno soppresse e sostituite dalle parole: "Pt, Pt' e Pt".

- comma 2°: al rigo primo e secondo le parole: "nelle presenti zone" vanno soppresse e sostituite dalle parole: "nelle zone Pt".

Dopo il 2° comma vanno aggiunti i seguenti commi:

3° - Le attrezzature consentite nelle zone Pt' e Pt" dovranno essere contenute nei limiti di copertura del 10% e del 30%



# COMUNE DI GUBBIO

Tip. BAGNOLI - 10 - 83 - c. 5.000

2.-

rispettivamente; le altezze fuori terra in mt. 4,00 in gronda nelle zone Pt' e in mt. 12,00 nella loro parte più alta nelle zone Pt".

4°- Gli edifici ed attrezzature esistenti connessi con gli impianti ricadenti nelle zone Pt' e Pt" mantengono i loro valori dimensionali; potranno tuttavia essere ampliati e/o sopraelevati solo nel rispetto dei sopraindicati rapporti di copertura ed altezze.

Dopo l'articolo 16 va aggiunto il seguente articolo:

Art. 16 bis - Zone a verde privato.

1° - Sono le zone indicate in cartografia con il simbolo Vpr e destinate a verde privato; in esse non sono consentite nuove costruzioni qualunque sia il tipo e la destinazione.

2° - Per gli edifici abitativi esistenti, [redacted] potranno essere consentiti, [redacted] per fini igienico-sanitarie, ampliamenti per un valore massimo di mc. 180 purchè il volume complessivo (esistente + ampliamento) non superi la densità di fabbricazione di mc.1/mq.; L'altezza delle parti in ampliamento non potrà superare quella delle parti esistenti.

*Per copia conforme all'originale*

Gubbio, li -3 GIU. 1985

IL SEGRETARIO GENERALE

